



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario
del Comune di
COSSIGNANO

e, p.c.

Alla Provincia
ASCOLI PICENO

Allegati:1

OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco.

Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni, l'art 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa di 17 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dello scorso 27 giugno, sono stati definiti le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

L'art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti di ammissibilità delle istanze stabilendo, alla lettera a) del comma 1, che possono accedere all'erogazione del contributo i Comuni che, nell'ambito dei "patti"¹ (formulati secondo lo schema allegato), abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Tra le condizioni di ammissibilità delle richieste, lo stesso articolo 2 prevede inoltre che il tracciato di progetto dell'impianto non si sovrapponga con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque

¹ Al tal riguardo, si fa presente, che i "patti" sottoscritti dopo l'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 14/2017, vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 27 maggio 2020, consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziare per l'esercizio finanziario 2020.



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

anni, stabilendo altresì che non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza esistenti.

Altra condizione per l'accesso al finanziamento è l'approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,

Si segnala, altresì, che i Comuni interessati devono dimostrare di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero impegnarsi ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Con riferimento all'iter di presentazione delle richieste, si segnala che un'apposita disposizione approvata in sede di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, in corso di pubblicazione, ha disposto il differimento dei termini previsti dal citato D.M. del 27 maggio 2020.

In particolare, il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Prefettura competente delle richieste di ammissione alle risorse in questione, è fissato, per l'anno 2020, **al 15 ottobre 2020.**

La richiesta dovrà essere redatta sul modello di cui all'allegato A) del citato Decreto interministeriale del 27/05/2020 e corredata dalla documentazione indicata al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art. 4 del Decreto medesimo. Nella predisposizione dell'istanza, inoltre, si dovrà tener conto di quanto previsto al comma 3 del predetto art. 4, riguardo l'entità dell'importo delle spese tecniche ammissibili.

Inoltre, atteso che questo Ufficio dovrà predisporre un rapporto sui fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana destinata all'installazione della videosorveglianza, in vista della successiva valutazione dell'istanza da parte della Commissione incaricata (art. 5 del citato Decreto del 27 maggio 2020), i Comuni interessati avranno cura di allegare alla richiesta di finanziamento una breve relazione sullo stato della sicurezza dei rispettivi territori evidenziando, se del caso, eventuali situazioni di criticità.

Si fa presente per completezza di informazione che, come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'art. 38, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l'installazione e l'esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Si rende noto infine che la circolare ministeriale esplicativa dei finanziamenti in parola ed i relativi documenti di interesse sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nonché su quello della Polizia di Stato, al link:

<http://w-ww.poliziadistato.it/articolo/3615efd9fb1dbb5e041215202>

Tanto premesso si resta in attesa di conoscere le eventuali iniziative che le SS.LL. vorranno intraprendere, raccomandando, nel caso di adesione, la massima puntualità negli adempimenti previsti dalla istruttoria per l'accesso ai fondi.

IL PREFETTO
(Stampella)